



Sentenza n. 194/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio n. 24065, relativa ai seguenti conti giudiziali resi dall'agente contabile del Comune di Girifalco Salvatore Cannalunga:

n° **40579** avente ad oggetto i proventi sulla refezione scolastica relativo all'esercizio finanziario 2021;

n° **41472** avente ad oggetto i proventi sulla refezione scolastica relativo all'esercizio finanziario 2022;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 9 luglio 2025, uditi l'agente contabile Cannalunga Salvatore e per la Procura il V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro che concludevano come da verbale d'udienza; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n° 170/2024 il magistrato istruttore rappresentava che con rese SIRECO n. 392814 del 14

luglio 2022 (conto n. 40579) e n. 465315 del 26 maggio 2023

(conto n. 41472) il Comune di Girifalco ha depositato i conti giudiziali sopra specificati.

I documenti contabili sono sottoscritti dall'agente contabile e visti per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e sono state depositate le seguenti determinazioni con le quali il responsabile dell'area economico – finanziaria ha dato atto dell'avvenuta parificazione dei conti giudiziali:

n. 373 del 17 maggio 2022 relativamente all'esercizio finanziario 2021;

n. 241 del 24 marzo 2023 relativamente all'esercizio finanziario 2022.

Esse rendicontano le somme di seguito indicate:

conto giudiziale n. 40579 euro 0,00;

conto giudiziale n. 41472 euro 0,00;

A seguito di richieste istruttorie, con depositi Daed n. 63034 e 63031 del 16 settembre il responsabile dell'area economico – finanziaria ha comunicato quanto segue:

“Il nome del conto è “proventi refezione scolastica”; Le motivazioni che hanno portato a non indicare somme riscosse sono legate alla convenzione stipulata con Donacod, giusta Deliberazione G.C. n.78/2021, che di fatto ha canalizzato gli introiti dei proventi refezione scolastica presso il conto tesoreria tramite pagamenti pagopa; Nel conto giudiziale dell'agente di cui all'oggetto non sono

state inserite riscossioni avvenute con modalità diverse dal contante”.

Per l’anno 2021 è stato chiarito che il servizio mensa non ha avuto esecuzione causa pandemia e misure restrittive.

In via preliminare la relazione rappresentava la questione relativa alla sufficienza – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. – dei dati contabili contenuti nei documenti depositati dal sig. Cannalunga Salvatore, considerato che, se un documento manca dei requisiti minimi per qualificarlo come “conto giudiziale”, non può ritenersi assolto l’obbligo di resa del conto e quindi non può ritenersi instaurato il giudizio di conto e non sorge l’obbligo decisorio del magistrato istruttore ex art. 145 c.g.c. e del collegio ex artt. 147 e 149 c.g.c., dovendolo dichiarare improcedibile.

Nella fattispecie in esame, il responsabile del servizio finanziario dell’Ente ha attestato:

per l’esercizio 2021 che il servizio mensa non ha avuto esecuzione causa pandemia e misure restrittive;

per ambedue gli esercizi che le gestioni rendicontate dall’agente contabile Cannalunga riguardano solo delle somme riscosse per contanti, mentre non tengono conto degli importi introitati tramite forme diverse.

Rispetto a tali elementi il Magistrato istruttore richiamava la disciplina di riferimento costituzionale (artt. 81, 97, 100 e 103), normativa (articolo 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 44

del r.d. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, l'articolo 93, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000) e codicistica (art. 1 e 137 c.g.c.), nonché la giurisprudenza in materia (Corte cost., sentenza n.114 del 1975, sent. n. 110/1970, sentt. n.68 del 1971 e n. 378 del 1996, Cass. S.U., nn. 13330 e 14891/2010; cfr: sent. n. 12367/2001, SS.RR. con decisione n. 211/1990; Sez. I, sent. n. 324 del 15 luglio 2008, Sez. I, 5.5.1989, n. 167; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna 9.10.1997, n. 1312, Sez. Calabria sent./ord.176/2022, sent./ord.58/2023).

Secondo il Magistrato istruttore, pertanto, l'obbligo della rendicontazione da parte dell'agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti.

Inoltre, dall'esame della documentazione in atti, non emergono evidenze che lascino intravedere un potere di disposizione di altro ufficio nella gestione delle entrate oggetto di verifica.

D'altra parte, rimangono evidentemente ferme, sia per ragioni fattuali e contabili che giuridiche (artt. 616 e 621 del regolamento n. 827/1924), le esigenze di una puntuale contabilizzazione e rendicontazione delle entrate in questione, da parte dell'agente contabile, il quale deve dimostrare il carico, lo scarico ed i resti da esigere, l'introito, l'esito e le rimanenze (cfr. Sez. giur. Toscana, ord. n. 127/2016 e n. 13/2016), nonché le logiche contabili insite nel regime giuridico delle entrate che consta delle tre fasi di accertamento, riscossione e versamento.

Ne deriva che il ruolo dell'agente contabile nella gestione dell'entrata comporta l'adempimento dell'obbligo di rendicontare tutti gli introiti riguardanti la gestione di cui è titolare, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano stati riscossi per cassa in contanti o in moneta virtuale.

Pertanto, il magistrato formulava due contestazioni:

1) in ordine all'esercizio finanziario 2021, non essendoci stata gestione a causa della pandemia e delle misure restrittive potrebbe configurarsi il non luogo a procedere;

2) per ciò che riguarda la gestione relativa all'esercizio finanziario 2022, risulta acclarato che la rendicontazione non ha tenuto conto dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante. Pertanto, il deposito effettuato in data 26 maggio 2023 non risulta sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c.

Dunque, la relazione concludeva per il non luogo a procedere per il conto giudiziale n. 40579 (esercizio finanziario 2021) e sull'improcedibilità del conto giudiziale n. 41472, valutando per quest'ultimo l'opportunità di trasmissione degli atti alla Procura regionale al fine dell'attivazione del giudizio per la resa del conto (ove non si provveda a deposito spontaneo).

2. In data 19.6.2025 l'agente contabile depositava una memoria con la quale rappresentava di aver gestito "di fatto" anche il ruolo di agente contabile per la riscossione dei proventi della refezione scolastica, presentando anche il relativo conto che

nell'anno 2022, non avendo registrato operazioni, è stato elaborato con valori a zero.

Specificava, anche, che nel 2021 gli veniva tolta l'intera procedura e, pertanto, non aveva più il maneggio del denaro pubblico e, in tal senso, con nota dell'11.4.2025 il Comune comunicava alla Corte dei conti che egli non era agente contabile per la riscossione dei proventi dei buoni refezione scolastica.

3. All'udienza del 9 luglio 2025 l'agente contabile si riportava alla memoria depositata, precisando di aver svolto di fatto il servizio di riscossione dei proventi della refezione scolastica, mediante la materiale consegna dei buoni e dei riversamenti in conto di tesoreria, ma che, tuttavia, nel 2022 il conto è stato pari a zero, in quanto l'amministrazione comunale, con delibera n. 78 del 29/04/2021, ha aderito alla Donacod srl e ha sottratto alla propria gestione tutta la gestione dei proventi della refezione scolastica. Concludeva chiedendo il discarico del conto.

Il Pubblico Ministero si riportava a quanto dedotto dal Magistrato istruttore e, quindi, concludeva per il non luogo a procedere, per l'annualità 2021, e per l'improcedibilità, per l'annualità 2022.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. La relazione del Magistrato designato è condivisibile, nei termini che seguono.

L'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che

“Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

La disposizione sopra richiamata introduce un’ampia fattispecie soggettiva dell’agente contabile dell’ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell’ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico; tenuto altresì conto che per “maneggio di danaro pubblico” non si intende solo la “materiale detenzione” ma la “disponibilità di denaro” e che, pertanto, una tale disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata.

Questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i cre-

diti dell'amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare dunque necessario che l'agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine.

Per tali ragioni, in piena adesione con la giurisprudenza elaborata dalla Sezione che si richiama a fini motivazionali (*ex plurimis*, sentenza n. 155/2025) i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

Ne deriva, pertanto, l'improcedibilità dei conti giudiziali che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate o solo in maniera dematerializzata.

Inoltre, con riferimento ai conti giudiziali rispetto ai quali vi è

l'attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, presentando un saldo finale pari a zero, si assiste ad una assenza di gestione.

Alla luce di tali considerazioni per il conto giudiziale n. 40579 deve essere dichiarato il non luogo a procedere per assenza di gestione, mentre il conto giudiziale n° 41472 deve considerarsi improcedibile.

Va infine evidenziato che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile, con la esauriente descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c..

5. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **24065** del Registro di Segreteria:

- dichiara il non luogo a procedere per il conto n. 40579;
- dichiara improcedibile il giudizio per il conto n. 41472.
- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 9 luglio

